



COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 27

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 – RENDICONTO 2023.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **QUATTRO** del mese di **MARZO**, il Presidente sig. Cicolini Lorenzo

EMANA

il decreto in oggetto.

Assiste il Segretario Generale, dott. SILVIO ROSSI.

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ART. 3
COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 – RENDICONTO 2023.**

**IL PRESIDENTE
DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE**

Premesso che:

- la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n. 42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1, nonché ai principi applicati di cui all'allegato 4 al medesimo decreto.

Dato atto che con deliberazione n. 23 del 27.12.2023 il Consiglio dei sindaci della Comunità ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 ed il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011.

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “*Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*”;
- l'art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 118/2011 il quale prevede che “*Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non e' effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui e' effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate*”.

Dato atto che, in base al punto 9.1 del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato.

Richiamato il principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 in merito alle modalità di costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese per appalti pubblici di lavori, di importo pari o superiore a 150.000,00 in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia;

Verificata, in particolare, la possibilità di mantenere prenotate le somme di cui sopra mediante costituzione del fondo pluriennale vincolato in presenza, tra le altre, dell'attivazione formale delle procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Dato atto inoltre che il principio contabile della contabilità finanziaria è stato aggiornato nel corso del 2021 (DM 01/09/2021) con riferimento all'imputazione delle entrate rateizzate, prevedendo che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determina la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione; tali registrazioni possono essere effettuate nel corso del riaccertamento ordinario dei residui e che la rateizzazione delle entrate risulti da atti formali, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente;

Dato atto che il Servizio Finanziario, con e-mail del 25 gennaio 2024, ha richiesto ai Servizi della Comunità, per i vari residui attivi e passivi, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) sopra citate, e di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, tenendo in considerazione la nuova modalità di costituzione dell'FPV introdotta dal decreto MEF del 01.03.2019, anche in relazione a quanto affermato dalla Commissione Arconet nella faq n. 53/2023 stabilendo per ciascun movimento:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
- l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti.

Considerato che il Servizio finanziario, preso atto delle risultanze delle operazioni di riaccertamento adottate dal Responsabile del Servizio Tutela dell'Ambiente e del Territorio ed edilizia abitativa con determinazione n. 42 del 26/02/2024, dal Responsabile del Servizio Istruzione, Cultura, Socio-assistenziale e Sviluppo economico con determinazione n. 26 del 27/02/2024, dal Responsabile del

Servizio Segreteria, Organizzazione e Affari generali con determinazione n. 24 del 26/02/2024, dal Responsabile del Servizio Finanziario e di Controllo della gestione con determinazione n. 17 del 23/02/2024, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate tenendo conto anche dei provvedimenti di liquidazione delle spese intervenuti successivamente alle sopra citate determinazioni che evidenziavano delle economie di spesa.

Considerato pertanto necessario procedere con l'incremento nell'esercizio 2023, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato in spesa, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi.

Dato atto che il fondo pluriennale vincolato in entrata, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2023 cancellati e reimputati	€ 96.078,51
Residui attivi al 31.12.2023 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = Incremento FPV Entrata 2024	€ 96.078,51

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2023 cancellati e reimputati	€ 634.399,29
Residui attivi al 31.12.2023 cancellati e reimputati	€ 552.237,89
Differenza = Incremento FPV Entrata 2024	€ 82.161,90

Dato atto che non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate (ad esempio con riferimento ai trasferimenti a rendicontazione);

Considerato che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 nonché del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

Considerato che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2023, 2024, 2025 e 2026 devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato.

Viste le variazioni contenute negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale il decreto, adottato dal Presidente della Comunità, che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili, dando atto che tale operazione ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti.

Vista la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura

finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato.

Visto il parere dell'Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 210 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e **allegato alla presente sotto la lettera o)**.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm..

Visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ritenuto di dover dichiarare il presente decreto **immediatamente eseguibile**, ai sensi del 4° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, per l'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio finanziario e di controllo della gestione, così come previsto dall'art. 185 c. 1 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m..

Visto lo Statuto della Comunità della Valle di Sole.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente provvedimento ai sensi degli artt. 17 e 17 bis della L.P. n. 3/2006 e ss.mm.,

Per i motivi sopra evidenziati:

DECRETA

- 1) di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2023, di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2023, come risulta dai seguenti allegati: **allegato a)** Residui attivi eliminati e maggiori residui attivi, **allegato b)** Residui passivi eliminati, **allegato c)** Residui attivi conservati a bilancio, **allegato d)** Residui passivi conservati a bilancio, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2024, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:

PARTE CORRENTE (allegato e)	
Residui passivi al 31.12.2023 cancellati e reimputati	€ 96.078,51
Residui attivi al 31.12.2023 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = Incremento FPV Entrata 2024	€ 96.078,51

PARTE CAPITALE (allegato f)	
Residui passivi al 31.12.2023 cancellati e reimputati	€ 634.399,29
Residui attivi al 31.12.2023 cancellati e reimputati	€ 552.237,89
Differenza = Incremento FPV Entrata 2024	€ 82.161,90

- 3) di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio 2023-2025 nonché del bilancio di previsione 2024-2026, come risulta dagli **allegati i) ed l)**, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- 4) di approvare il prospetto delle variazioni al bilancio 2024 in termini di cassa come risulta dall'**allegato m)** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 5) di procedere contestualmente con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati negli allegati **g) e h)**;
- 6) di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2023;
- 7) di prendere atto delle variazioni che il PEG 2024-2026 subisce a seguito dell'adozione del presente provvedimento come specificato nell' **allegato n)** alla presente;
- 8) di dare atto che a seguito del riaccertamento viene garantito il rispetto del pareggio di bilancio per il triennio 2024/2026 ed un fondo di cassa finale non negativo;
- 9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, per la rilevata urgenza di procedere con gli adempimenti conseguenti;
- 10) di dare atto che avverso il presente decreto è ammessa la presentazione:
 - di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Data lettura del presente decreto, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Lorenzo Cicolini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Silvio Rossi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).